



COMUNE DI POMPIANO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 59 del 28/10/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TARIFFA PER LA CONCESSIONE IN NOLEGGIO DEL PALCO componibile di proprietà comunale - ANNO 2026.

L'anno **2025**, il giorno **ventotto** del mese di **Ottobre** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Sindaco, Giancarlo Comincini, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
COMINCINI GIANCARLO	Sindaco	X	
PELLOTTIERI MASSIMO	Vice Sindaco	X	
LORENZI ROBERTA	Assessore Comunale		X
BONISOLI DONATELLA	Assessore Comunale	X	

Totali: 3 1

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale, Dott.ssa Elena Bonomelli**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TARIFFA PER LA CONCESSIONE IN NOLEGGIO DEL PALCO componibile di PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione delle tariffe per la concessione in noleggio del palco di proprietà comunale per l'anno 2026, dando atto che costituisce condizione indispensabile per la formazione del bilancio di previsione 2026/2028 di prossima approvazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 29.10.2024, esecutiva, con la quale fu approvata, per l'anno 2025, nell'importo giornaliero di € 100,00 (cento/00) -da riferirsi alle date di effettivo utilizzo del palco [ovvero alle date di svolgimento della manifestazione per la quale lo stesso viene richiesto]-, la tariffa per la concessione in noleggio del palco componibile di proprietà comunale a enti, associazioni, gruppi o singoli privati che ne facciano richiesta, disciplinandone i casi di concessione gratuita e le condizioni di utilizzo;

Richiamate, altresì, le seguenti disposizioni normative:

- ◆ l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale prevede che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, stabilendo, altresì, che *"in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- ◆ l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;
- ◆ l'art. 172, comma 1, lettera c), del medesimo Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che al bilancio di previsione siano allegate, tra l'altro: *"Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare la tariffa per la concessione in uso del palco componibile di proprietà comunale per l'anno 2026, confermando quella in vigore per l'anno 2025, nonché le vigenti condizioni di utilizzo, così come riportate nel dispositivo della presente deliberazione;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari Generali ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate;

1. di approvare nell'importo giornaliero di € **100,00** (cento/00), da riferirsi alle date di effettivo utilizzo del palco [*ovvero alle date di svolgimento della manifestazione per la quale lo stesso viene richiesto*], la tariffa per la concessione in noleggio del palco componibile di proprietà comunale -per l'anno 2026- a enti, associazioni, gruppi o singoli privati che ne facciano richiesta;
2. di stabilire che il palco venga concesso gratuitamente:
 - ☐ ad enti, associazioni, gruppi o singoli privati che operano sul territorio comunale senza perseguire finalità di lucro e che svolgono attività che abbiano attinenza con uno dei settori d'intervento indicati al comma 2 dell'art. 1 del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privato;
 - ☐ ai gruppi politici di Pompiano, per l'organizzazione delle proprie iniziative e manifestazioni;
3. di prevedere, altresì, la possibilità di concedere gratuitamente il palco componibile ad altri Comuni o enti associativi -previo assenso da parte dell'amministrazione comunale-, nell'ambito dei rapporti di reciproca collaborazione (*ad es. Comuni appartenenti alla Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione "*);
4. di confermare, per quant'altro, le vigenti modalità di concessione in noleggio del palco, come appresso specificate:
 - le date per la concessione in noleggio del palco dovranno essere concordate con il Responsabile dell'Area Amministrativa - Affari Generali o con il personale dipendente dallo stesso incaricato, osservando, di norma, un preavviso non inferiore a 20 giorni;
 - il ritiro e la successiva consegna della struttura presso il Comune di Pompiano sarà da effettuarsi a cura del richiedente il noleggio, previi appositi accordi con i competenti uffici comunali;
 - il richiedente il noleggio sarà responsabile, dall'atto del ritiro a quello di riconsegna, di qualsiasi danno che dovesse verificarsi alla struttura;
 - il richiedente il noleggio sarà responsabile, altresì, delle operazioni di montaggio e smontaggio del palco, e, conseguentemente, di ogni eventuale danno a cose o persone derivante da un errato allestimento. La struttura concessa in noleggio, infatti, è dotata dei necessari certificati di omologazione e conformità previsti dalla vigente normativa in materia, che sollevano, pertanto, l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in ordine ad eventuali richieste di risarcimento conseguenti un errato montaggio e smontaggio del palco;
 - le spese conseguenti ad eventuali danni che dovessero verificarsi alla struttura durante il noleggio saranno interamente imputate al richiedente il noleggio stesso; in caso di furto della struttura o di parte di essa, il richiedente dovrà rimborsare al Comune di Pompiano la spesa necessaria per l'acquisto di quanto mancante;

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stante la necessità di applicare la succitata tariffa con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giancarlo Comincini
(sottoscritto digitalmente)

SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elena Bonomelli
(sottoscritto digitalmente)
